



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente

Ordinanza n. 1151 del 27/06/2023

Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI E DI BEVANDE AVENTI CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 5% IN OCCASIONE DEI CONCERTI CHE SI SVOLGERANNO IN PIAZZA NAPOLEONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE SUMMER FESTIVAL 2023

IL SINDACO

Premesso che:

Nel periodo dal 29 giugno al 28 luglio 2023 in Lucca, piazza Napoleone, avrà luogo la nota manifestazione denominata "Lucca Summer Festival", manifestazione musicale con l'esibizione di artisti di fama nazionale ed internazionale;

Al riguardo è pervenuta richiesta da parte della Questura di Lucca -prot n. 95637 del 08/06/2023- volta a disporre

a) **il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 14.00 dei giorni di concerto alle ore 03.00 del giorno successivo** anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per la consumazione al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, **di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro**, limitatamente agli esercizi commerciali, e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati, ubicati nelle seguenti vie e piazze: intera area di spettacolo compresa piazza del Giglio e piazza XX Settembre, via Carrara tra via della Mano e via del Peso, via San Girolamo, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi;

b) **il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume**, anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per le consumazioni al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati, **dalle ore 19.00 del giorno del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo** limitatamente agli esercizi situati all'interno dell'area di pubblico spettacolo, compresa piazza del Giglio e piazza XX Settembre, via Carrara, nel tratto compreso tra via della Mano e via del Peso, via S. Girolamo, Piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi,

in occasione dei seguenti concerti: 29 giugno (Kiss), 1 luglio (*Simply Red*), 6 luglio (*Bob Dylan*), 11 luglio (*concerto lirico Beatrice Venezzi*), 12 luglio (*Sigur Ros*), 13 luglio (*Placedo*), 14 luglio (*Norah Jones*), 16 luglio (*One Republic*), 17 luglio (*Pat Metheny*), 20 luglio (*Lil NasX*), 21 luglio (*Checco Zalone*), 23 luglio (*Chemical Brothers*) e 25 luglio (*Jacob Collier-Snarki Puppy*);

dato atto che:

la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo:



- la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;
- la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00 ai sensi dell'art. 6 c.2. del d.l. 117/2007) comunque deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 bis c.2 della l. 125/2001);
- vigono limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (ad. es. a mezzo di distributori automatici);

permane l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 1051 del 27/06/2019;

considerato che:

le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico in conformità alle disposizioni impartite dalla vigente normativa in materia di pubbliche manifestazioni, ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "*vivere civile*", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

dato atto che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 comma del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana;

quanto sopra premesso, ritenuto di disporre:

a) il divieto di vendita e somministrazione - ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana, in occasione della manifestazione denominata Lucca Summer Festival in piazza Napoleone, centro storico di Lucca, nel periodo dal 29 giugno al 28 luglio 2023, dalle ore 14.00 del giorno del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo, anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per la consumazione al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, - di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, limitatamente agli esercizi commerciali e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati, ubicati nelle seguenti vie e piazze: intera area di spettacolo, compresa piazza del Giglio e piazza XX Settembre, via Carrara tra via della Mano e via del Peso, via San Girolamo, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, nonché

b) il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume, anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per le consumazioni al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati, dalle ore 19.00 del giorno del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo limitatamente agli esercizi situati all'interno dell'area di pubblico spettacolo, compresa piazza del Giglio e piazza XX



Settembre, via Carrara, nel tratto compreso tra via della Mano e via del Peso, via S. Girolamo, Piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi,

in occasione dei seguenti concerti: **29 giugno** (Kiss), **1 luglio** (*Simply Red*), **6 luglio** (*Bob Dylan*), **11 luglio** (*concerto lirico Beatrice Venezi*), **12 luglio** (*Sigur Ros*), **13 luglio** (*Placebo*), **14 luglio** (*Norah Jones*), **16 luglio** (*One Republic*), **17 luglio** (*Pat Metheny*), **20 luglio** (*Lil Nas X*), **21 luglio** (*Checco Zalone*), **23 luglio** (*Chemical Brothers*) e **25 luglio** (*Jacob Collier-Snarki Puppy*)

visti:

- il D.lgs 267/2000;
- la L.R.T. 62/2018;
- il vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001 991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota della Questura prot. n. 95637 del 08/06/2023;

ORDINA

il divieto di vendita e somministrazione – ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana, in occasione della manifestazione denominata Lucca Summer Festival in piazza Napoleone, nel periodo dal 29 giugno al 28 luglio 2023, dalle ore 14.00 del giorno del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo, anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per la consumazione al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, **- di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro**, limitatamente agli esercizi commerciali, e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati, ubicati nelle seguenti vie e piazze: intera area di spettacolo, compresa piazza del Giglio e piazza XX Settembre, via Carrara tra via della Mano e via del Peso, via San Girolamo, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, nonché **il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume**, anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per le consumazioni al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati, dalle ore 19.00 del giorno del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo limitatamente agli esercizi situati all'interno dell'area di pubblico spettacolo, compresa piazza del Giglio e piazza XX Settembre, via Carrara, nel tratto compreso tra via della Mano e via del Peso, via S. Girolamo, Piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, in occasione dei seguenti concerti: **29 giugno** (*Kiss*), **1 luglio** (*Simply Red*), **6 luglio** (*Bob Dylan*), **11 luglio** (*concerto lirico Beatrice Venezi*), **12 luglio** (*Sigur Ros*), **13 luglio** (*Placebo*), **14 luglio** (*Norah Jones*), **16 luglio** (*One Republic*), **17 luglio** (*Pat Metheny*), **20 luglio** (*Lil Nas X*), **21 luglio** (*Checco Zalone*), **23 luglio** (*Chemical Brothers*) e **25 luglio** (*Jacob Collier-Snarki Puppy*)

dispone



- che ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;
- che la presente ordinanza venga comunicata ai titolari delle attività di somministrazione alimenti e bevande e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati, ubicati nell'intera area di spettacolo, compresa Piazza del Giglio e Piazza XX Settembre, via Carrara, nel tratto compreso tra via della Mano e via del Peso, via San Girolamo, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, Piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, tratto compreso tra via della Mano e via del Peso;
- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;
- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte

- che l'accertato mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana e dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, salvo altro, nonché attraverso la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- che resta comunque valida, negli spazi e negli orari indicati nell'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019, il divieto assoluto di vendita per il solo asporto di ogni tipo di bevanda alcolica;
- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.